

STATUTO

SINERGIE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GUSPINI CA VIA TORINO 2

Numero REA: CA - 263338

Codice fiscale: 02385000928

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Consta l'atto di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione	
	e in parte a mano da me notaio sulle prime quattro facciate fin qui.	
	Roberta Schirru	
	Maria Cristina Sannia notaio	
	Allegato "B" all'atto n. 1961	
	STATUTO	
	Articolo 1 - DENOMINAZIONE	
	E' costituita, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991 n.381,	
	una società cooperativa a mutualità prevalente denominata "Sinergie - Società Co-	
	operativa Sociale - ONLUS".	
	Articolo 2 - DISCIPLINA	
	La società è disciplinata, ai sensi degli articoli 2519, secondo comma, 2520 e 2522,	
	secondo comma, del codice civile:	
	- dalle disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative socia-	
	li;	
	- in quanto compatibili con la suddetta legge, dalle leggi speciali che regolano il tipo	
	di cooperativa in oggetto e, in particolare, dalle disposizioni della legge 3 aprile 2001	
	n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori, nonché	
	del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;	
	- dalle norme del codice civile relative alle società cooperative, in quanto compatibili	
	con la normativa sopra citata, nonché dalle disposizioni sulla società a responsabilità	
	limitata, sempre in quanto compatibili.	
	Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, vengano meno i presupposti di	
	cui all'art. 2519, secondo comma, del codice civile, tale da comportare l'assoggetta-	

mento della cooperativa alle disposizioni sulla società per azioni, gli amministratori dovranno tempestivamente convocare l'assemblea per deliberare l'adeguamento del presente statuto. In tal caso, i soci astenuti o dissenzienti hanno diritto di recesso.

Il mancato adeguamento dello statuto sociale entro il termine di un anno comporterà lo scioglimento della società.

Ai sensi dell'articolo 2522, secondo comma, del codice civile la società può avere un numero di soci cooperatori inferiore a nove solo se questi siano unicamente persone fisiche.

In caso venga meno tale requisito, nel termine massimo di un anno, si dovrà reintegrare il numero minimo di nove soci o, in mancanza, si procederà alla esclusione dei soci diversi dalle persone fisiche.

La cooperativa sociale:

- ai sensi dell'articolo 10, ottavo comma, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale;

- ai sensi dell'articolo 111-septies disp. att. del codice civile, è considerata - indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del medesimo codice - cooperativa a mutualità prevalente e svolgerà la propria attività anche con terzi.

Ai sensi dell'articolo 17, comma terzo, del D.lgs. 24 marzo 2006 n. 155, alla cooperativa si applicano altresì le disposizioni in materia di impresa sociale di cui al medesimo decreto, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative.

Articolo 3 - SEDE

La società cooperativa ha sede legale in Comune di Guspini, all'indirizzo che risulterà dal Registro delle Imprese competente.

Con delibera dell'assemblea possono essere istituite, modificate e soppresse, in tutto il territorio nazionale, sedi secondarie.

L'organo amministrativo della società può modificare la sede sociale all'interno dello stesso Comune nonché istituire, modificare e sopprimere succursali, agenzie, uffici e filiali.

Articolo 4 - DURATA

La società cooperativa ha durata sino al giorno trentuno dicembre duemilacinquantuno e può essere prorogata una o più volte, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, ovvero anticipatamente sciolta.

Articolo 5 - DOMICILIO

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6 - OGGETTO

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare attenzione alla promozione di una cultura per l'infanzia e l'adolescenza ed alla tutela dell'infanzia, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera A), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto la gestione, stabile o temporanea - in ambito regionale, nazionale, ed europeo - dei seguenti servizi in campo sociale, educativo e riabilitativo, rivolti a privati, imprese e non, ed enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni ed ASL:

- assistenza sociale domiciliare a favore dei minori, anziani, disabili psicofisici e soggetti svantaggiati in genere, anche integrata con attività infermieristiche e sanitarie;

- progettazione e gestione di centri diurni e residenziali, centri di accoglienza, centri	
di riabilitazione socio-sanitaria e comunità terapeutiche e/o educative;	
- servizi di assistenza e ludico-ricreativi in residenze sociali assistite e in centri diurni	
per anziani, case di riposo o di cura, luoghi di soggiorno;	
- progettazione, organizzazione e gestione di strutture di accoglienza per persone	
anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette; strutture	
di assistenza e riabilitazione socio-sanitaria rivolte a minori, tossicodipendenti, soffre-	
renti mentali, madri in situazione di disagio, sole e/o con bambini;	
- gestione di centri di formazione e preformazione professionale, e di socializzazione	
per soggetti portatori di handicap psicofisici;	
- interventi di sostegno e reinserimento sociale, attività di animazione con finalità	
educative e di socializzazione;	
- progettazione e gestione di case-famiglia per minori e non, di mini appartamenti e/o	
nuclei alloggio per portatori di handicap psicofisici;	
- progettazione e gestione di attività di prevenzione, di centri diurni, di comunità tera-	
peutiche, di programmi di reinserimento socio-lavorativo per soggetti tossicodipen-	
denti;	
- attività e servizi di riabilitazione e accompagnamento disabili;	
- trasporto e accompagnamento di minori;	
- interventi di sostegno scolastico a favore di minori a rischio, progetti-giovani e ge-	
stione di centri per giovani, punti di ascolto, operatori di strada;	
- animazione a favore di giovani e adolescenti, in comunità e non, anche in presidi	
ospedalieri;	
- gestione di asili-nido, scuole materne, ludoteche, centri di lettura, biblioteche;	
- gestione di corsi di attività motoria e psicomotoria per minori, handicappati e anzia-	

	ni;	
	- organizzazione e gestioni di corsi di formazione e/o aggiornamento per operatori	
	sociali;	
	- gestione di attività finalizzate all'inclusione sociale di soggetti a rischio di esclusio-	
	ne, svantaggio e marginalità;	
	- gestione di percorsi riabilitativi e formativi rivolti alle persone in stato di bisogno	
	precedentemente menzionate imperniati sull'esercizio attivo di pratiche informatiche	
	individuali e di gruppo;	
	- ricerca e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici delle prati-	
	che informatiche;	
	- corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, non-	
	ché attività di ricerca, di studio e di consulenza;	
	- organizzazione di congressi, conferenze, concerti e manifestazioni promozionali;	
	- servizi culturali, ricreativi, turistici, mutualistici e sportivi a valenza sociale;	
	- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera,	
	al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle	
	persone in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle	
	persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	- produzione e vendita di pubblicazioni scientifiche e divulgative, anche periodiche;	
	strumenti multimediali educativi e didattici; riproduzioni di eventi musicali e culturali;	
	realizzazione di programmi per la diffusione in audio e in video.	
	Nell'ambito delle attività elencate la cooperativa potrà curare la gestione di servizi e	
	strutture di ritrovo e ristorazione (bar, ristoranti, mense, circoli etc.), di ricezione	
	(campeggi, ostelli, aziende agrituristiche etc.), nonché punti vendita di commercio	

equo e solidale ed organizzare vacanze e soggiorni estivi.

La società persegue obiettivi di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai soci cooperatori ed ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro e continuità nell'occupazione nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, nel rispetto dei principi di democrazia, partecipazione, uguaglianza, libera adesione alla società. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere - tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa - continuità di occupazione con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La tutela del socio lavoratore viene esercitata dalla cooperativa e dall'associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciuta, nel caso in cui la società vi abbia aderito, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti e dei regolamenti interni.

In tale ambito i rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attivi-

tà lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base delle previsioni del regolamento mutualistico che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui ai precedenti due capoversi, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa potrà far conseguire anche ai propri soci cooperatori, lavoratori o anche solo utenti e fruitori, i servizi sociali che costituiscono l'oggetto dell'attività della cooperativa.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia; a tal fine potrà istituire una sezione di attività, disciplinata dall'apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà inoltre emettere titoli di debito secondo quanto previsto nel presente statuto.

Le attività sopra elencate, oltre alle altre connesse e affini, potranno essere svolte sia proponendo che assumendo richieste di prestazione da parte di Enti Pubblici e di Enti Privati, nonché di Enti Morali e Fondazioni, ma anche dei singoli terzi e realizzando iniziative autonome.

La cooperativa potrà inoltre svolgere - anche attraverso l'assunzione di incarichi, ap-

palti e contratti - le attività di progettazione, organizzazione, gestione e valutazione di servizi, residenziali e non, sociali, socio-educativi, socio-assistenziali, ricreativi, scolastici, culturali, di formazione e aggiornamento professionale ed ogni altra attività finalizzata alla promozione umana, comprese quelle connesse e funzionali a quelle sopraelencate, concludendo contratti e convenzioni, e compiendo tutte le operazioni necessarie al conseguimento degli scopi e delle attività sociali, ivi compreso il risparmio sociale.

Dette attività potranno essere rivolte ad Enti pubblici, statali, parastatali, locali ed anche ad aziende private.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa sociale si avvarrà in particolar modo delle disposizioni ed agevolazioni delle leggi regionali, nazionali e comunitarie volte a favorire l'occupazione giovanile e lo sviluppo sociale della comunità.

La società potrà compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche nell'interesse di terzi e quale terza datrice di ipoteca. Può infine assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti aventi scopo analogo od affine al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, aderire a gruppi cooperativi paritetici, associazioni, consorzi, il tutto strumentalmente al conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico, e nei limiti consentiti dalla legge; essa può aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 155/2006, la cooperativa assicura il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività sociali, in modo che questi ultimi pos-

sano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa cooperativa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

A tal fine è assicurata la partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci cooperatori, con esclusione dei portatori di strumenti finanziari. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

Articolo 7 - MUTUALITA' PREVALENTE

Ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la società è tenuta a rispettare le seguenti disposizioni:

- 1) divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- 2) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dall'articolo 2514, lettera b), del codice civile per i dividendi;
- 3) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori;
- 4) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 59/92.

Articolo 8 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ MUTUALISTICA E RISTORNI

Lo scopo mutualistico della società si consegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici tra la società ed i soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, come pure nella distribuzione dei ristorni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare – su proposta degli amministratori — la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

L'ottenimento del vantaggio mutualistico, sia all'atto dello scambio mutualistico, sia in forma di ritorno, non costituisce un diritto soggettivo del socio cooperatore.

I soci cooperatori hanno il diritto di concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i soci lavoratori hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i soci utenti hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'art. 3, comma primo, e comma secondo lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

I soci lavoratori stipulano con la società, all'atto dell'ammissione in società o succes-

sivamente, un ulteriore contratto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, il lavoro a progetto, i contratti di lavoro a tempo parziale e di inserimento, il lavoro a tempo determinato, il lavoro ripartito, il lavoro intermittente; contratti con i quali i soci cooperatori contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Il regolamento mutualistico può prevedere l'adozione, in via alternativa, di diverse tipologie di contratto di lavoro anche per la medesima mansione, fatto salvo il divieto, per ciascun socio, di intrattenere più rapporti di lavoro, appartenenti a tipologie diverse, con la cooperativa.

La scelta della tipologia di contratto di lavoro può essere rimessa dal regolamento mutualistico al socio cooperatore ovvero alla cooperativa; in ogni caso, tale scelta deve essere compatibile con le caratteristiche dell'attività svolta dalla cooperativa, della prestazione lavorativa richiesta al socio cooperatore in relazione ai requisiti di professionalità dello stesso, delle caratteristiche dell'organizzazione aziendale.

Le prestazioni lavorative dei soci cooperatori non costituiscono, in nessun caso, prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 del codice civile.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio medesimo.

I soci ammessi nella cooperativa in qualità di lavoratori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo, alle caratteristiche e modalità dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, in base alle esigenze di

quest'ultima ed in conformità alle prescrizioni del regolamento mutualistico. Conseguentemente, i soci cooperatori hanno l'obbligo di mantenersi disponibili, in vista della possibilità che la cooperativa, in presenza di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di impiego; e non possono rifiutare, ove richiesti dalla cooperativa, di stipulare con la stessa i contratti di lavoro che formano oggetto del rapporto mutualistico.

Nonostante la partecipazione al rischio d'impresa da parte dei soci lavoratori, rimane impregiudicato il diritto degli stessi a percepire in ogni caso il trattamento economico minimo inderogabile per tutta la durata del rapporto di lavoro ed in relazione alla concreta tipologia dello stesso, anche eventualmente in assenza di occasioni di lavoro per la cooperativa e quindi di effettiva prestazione del lavoro, salvo che in dipendenza di tali eventi si dia luogo a interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, e salvo il caso di crisi aziendale, deliberata dall'assemblea ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge n. 300/1970, il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato dal regolamento mutualistico, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Relativamente ai soci cooperatori che intrattengano, con la cooperativa, un rapporto di lavoro autonomo, il trattamento economico degli stessi può essere commisurato, secondo le previsioni del regolamento, al risultato dell'attività lavorativa dagli stessi svolta, anziché alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Restano comunque salvi i trattamenti economici ulteriori che possono essere deliberati dall'assemblea ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 142/2001, a titolo di maggiorazione retributiva ovvero a titolo di ristoro, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

La cooperativa è obbligata al pagamento dei contributi previdenziali, anche per la quota a carico dei soci lavoratori.

Articolo 9 - REGOLAMENTO MUTUALISTICO

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi secondo le tipologie lavorative previste dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Il regolamento mutualistico non può, a pena di nullità, contenere disposizioni peggiorative rispetto al trattamento economico minimo complessivo di cui all'articolo 3, primo comma, della legge n. 142/2001; può invece derogare alla disciplina dei contratti collettivi relativamente alle condizioni di lavoro ed ai profili retributivi diversi ed ulteriori rispetto al suddetto trattamento economico minimo, in presenza di adeguate motivazioni in connessione alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabi-

lire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

Il regolamento mutualistico è approvato dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile, sulla base di un progetto che gli amministratori sono obbligati a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel presente statuto.

Il regolamento mutualistico, una volta approvato dall'assemblea, deve essere depositato, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio; del relativo contenuto può essere ottenuta la certificazione, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

Articolo 10 – PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA'

I soci fondatori, risultanti dall'atto costitutivo, hanno il compito di indirizzare l'attività della cooperativa, di vigilare sul perseguimento dell'attività sociale e di garantire il rispetto del presente statuto.

La partecipazione alla società è inoltre consentita ai soci cooperatori, lavoratori e/o utenti o fruitori, ai soci volontari - quali definiti dall'art. 2 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà - ed a quelli speciali in prova.

La società deve tenere, a cura dell'organo amministrativo, un libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci.

Articolo 11 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla

legge.

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Possono essere soci cooperatori:

1) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di soci lavoratori della cooperativa, alla quale — ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 — non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Più in particolare possono essere soci lavoratori coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che abbiano una capacità effettiva di lavoro, attitudini, competenze e specializzazioni necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. Ai soci lavoratori si applicano, in relazione alla concreta tipologia di contratto di lavoro effettivamente realizzato, le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, come richiamate dall'articolo 2 della legge 142/2001, nonché le disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza sul lavoro, e le ulteriori tutele derivanti dai contratti ed accordi collettivi previsti dalla legge;

2) — le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di soci utenti o fruitori della cooperativa;

3) — ove sussistano i requisiti di cui all'art. 2522 del codice civile, le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto — ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 — il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrati-

vi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. Ai suddetti elementi tecnici o amministrativi — che non instaurano rapporti mutualistici con la società, e non devono quindi possedere i requisiti richiesti per l'ammissione dei soci cooperatori — si applicano le altre disposizioni del presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili.

Non possono essere soci cooperatori gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che esercitano in proprio imprese concorrenti con quella della cooperativa o che abbiano, comunque, interessi contrastanti o concorrenti con quelli della società, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta anche in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

I soci cooperatori, ancorché tra gli stessi e la cooperativa non intercorra attualmente un rapporto di lavoro - ai sensi dell'articolo uno, secondo comma, della legge 3 aprile 2001 n. 142 - concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla nomina degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; salvo che si tratti di soci meramente utenti o fruitori, mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa.

La partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, ha luogo mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea

dei soci cooperatori.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo autorizzazione dell'organo amministrativo avuto riguardo alle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Articolo 12 – SOCI VOLONTARI

Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

I soci volontari partecipano alla distribuzione dei dividendi della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione a

loro favore di ristorni.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori.

Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori e lavoratori, con le seguenti precisazioni:

1) i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve sono applicabili anche ai soci volontari;

2) le disposizioni sul recesso si applicano anche ai soci volontari;

3) ai fini del numero minimo dei soci richiesto ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;

4) si applicano ai soci volontari le ordinarie regole in ordine alla legittimazione al diritto di voto;

5) della maggioranza degli amministratori riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, secondo comma, del codice civile non possono far parte i soci volontari.

Articolo 13 - SOCI SPECIALI IN PROVA

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto dall'apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al trenta per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali possono essere erogati ristorni anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Fermo il diritto al ristorno, la sua erogazione non potrà avvenire nei modi di cui all'articolo 2545-sexies, terzo comma, del codice civile.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale, non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali possono recedere ed essere esclusi dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio lavoratore ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.

Articolo 14 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'aspirante socio deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo, specificando:

- a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadinanza;
- b) i requisiti prescritti per l'ammissione di cui è in possesso;
- c) l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di sottoscrivere;
- d) di conoscere e accettare lo statuto sociale, il regolamento mutualistico e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- e) le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già iscritto;
- f) salvo che si tratti di aspirante socio utente o fruitore, l'indicazione della propria qualifica professionale e delle proprie capacità ed attitudini lavorative, corredata da un dettagliato curriculum vitae, e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro con la società.

Se la domanda di ammissione è fatta da un ente o da una persona giuridica, si deve precisare:

- A) la denominazione, la sede, il luogo di costituzione, l'attività, il codice fiscale del richiedente;
- B) la delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;
- C) le caratteristiche e l'entità dei soci o degli associati;
- D) la quota di partecipazione che intende sottoscrivere;

	E) le prestazioni mutualistiche che intende effettuare a favore della cooperativa.	
	In tal caso l'ente o la persona giuridica deve altresì allegare alla domanda:	
	- copia del proprio statuto;	
	- copia del certificato d'iscrizione al registro nella quale è iscritto e copia della delibera di autorizzazione.	
	Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e la inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori, ovvero a quella dei soci volontari o a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento sopra citata.	
	L'ammissione del socio ha effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione, e sia stata eseguita l'annotazione nel libro dei soci.	
	La delibera di ammissione diventa operativa ed è annotata nel libro dei soci dopo che, da parte dell'aspirante socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione della delibera di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione diventa definitivamente inefficace.	
	Nel caso l'organo amministrativo respinga la domanda di ammissione dell'aspirante socio, questi, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego motivato può chiedere che, sulla domanda di ammissione, si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione, tranne che non sia appositamente convocata.	
	Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	L'aspirante socio, una volta che riceve notizia dell'accoglimento della domanda di	

ammissione, deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta:

- una tassa di ammissione, a ristoro delle spese di segreteria, determinata ogni anno

dall'assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo;

- un sovrapprezzo da determinarsi dall'assemblea dei soci in sede di approvazione

del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale,

tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 15 - QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a euro 25,00 (venticinqué virgola zerozero).

Nessun socio può avere una partecipazione superiore complessivamente a euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero); tale limite può tuttavia essere superato o con la rivalutazione gratuita ex articolo 7 Legge 59/92 o con la destinazione a capitale sociale dei ristorni.

Le quote possono essere di diverso ammontare, entro i limiti di cui all'art. 2525 C.C. e salve le eccezioni previste dalla legge.

L'Organo amministrativo è autorizzato ad acquistare o a rimborsare le quote della cooperativa secondo le modalità ed i limiti di cui all'art. 2529 C.C..

Articolo 16 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

I soci possono cedere la quota di partecipazione all'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio, solo se autorizzati dall'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota di partecipazione deve inoltrare richiesta all'Organo amministrativo con lettera raccomandata.

L'Organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, emette un provvedimento di accoglimento ovvero di diniego, in quest'ultimo caso motivato, che comunica al socio.

Il socio, una volta trascorso il predetto termine di 60 (sessanta) giorni senza ricevere comunicazione del provvedimento dell'Organo amministrativo, è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

La quota di partecipazione non può essere sottoposta a pegno e/o a vincolo, né può formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

La partecipazione del socio cooperatore non è divisibile in conseguenza di alienazione, o di trasferimento per causa di morte, salva autorizzazione degli amministratori.

Articolo 17 - PERDITA QUALITA' DI SOCIO COOPERATORE

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, per esclusione, per causa di morte o per scioglimento se il socio è un ente o persona giuridica.

Per il socio cooperatore che comunque cessi di far parte della società resta ferma la responsabilità nei confronti della stessa prevista dall'art. 2536 del codice civile.

Le deliberazioni assunte dagli amministratori in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate al socio cooperatore interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro per cause ad esso inerenti il socio cooperatore mantiene la propria qualifica di socio, salva la facoltà degli amministratori di deliberarne l'esclusione, e salva la facoltà di recesso del medesimo socio cooperatore.

Articolo 18 - RECESSO

Il recesso del socio cooperatore è consentito esclusivamente per le ipotesi previste

dalla legge e dal presente statuto.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dall'interessato alla cooperativa a mezzo di lettera raccomandata.

Spetta al consiglio di amministrazione esaminare entro sessanta giorni dalla ricezione della raccomandata di cui sopra la dichiarazione di recesso, accertare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso e provvedere, nell'interesse della società, secondo quanto previsto dall'articolo 2532, penultimo comma, del codice civile.

Il recesso deve essere annotato nel libro dei soci a cura degli amministratori ed ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e, per i rapporti mutualistici tra soci e società, con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato almeno sei prima della chiusura stessa o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 19 - INADEMPIENZE

Il socio cooperatore che non esegue il pagamento degli importi dovuti per la liberazione della quota sottoscritta e degli altri importi dovuti per l'ammissione nella società, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla diffida inviatagli a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dagli amministratori, può essere escluso dalla società.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Eventuali somme, corrisposte dal socio cooperatore escluso e non riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni, vengono trattenute dalla società e devolute al fondo di riserva di cui al successivo articolo 25.

Articolo 20 - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può escludere il

socio cooperatore che si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto;

b) non ottemperi alle disposizioni dei regolamenti interni ed alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

c) senza giustificati motivi si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la società per qualunque titolo;

d) eserciti in proprio imprese identiche o affini o concorrenti con quella della cooperativa;

e) non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso la società;

f) venga dichiarato interdetto o inabilitato o fallito o venga condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici (artt. 2533 e 2286 del Codice Civile);

g) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto o, salvo che si tratti di socio meramente utente o fruitore dei servizi, se richiesto dalla cooperativa, rifiuti di stipulare con la medesima un contratto di lavoro;

h) sussista una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento o, comunque, abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;

i) se socio lavoratore sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge. Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non disporre l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione del socio cooperatore deve essere deliberata dagli amministratori e

produce effetto dal momento dell'annotazione della stessa nel libro soci.

Ai sensi dell'art. 2533, ultimo comma, del codice civile, il rapporto mutualistico tra socio escluso e cooperativa si scioglie con effetto immediato per effetto dell'esclusione.

Articolo 21 - MORTE DEL SOCIO

Nel caso di morte di un socio cooperatore, gli eredi o legatari hanno diritto di subentrare in tutti i diritti e gli obblighi del socio defunto.

Essi diventano soci cooperatori a condizione che posseggano i requisiti e che la richiesta venga accolta dal consiglio di amministrazione al quale la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre un anno dalla morte del socio.

In caso di scioglimento della persona giuridica o altro ente collettivo socio della cooperativa si provvederà alla liquidazione della quota ai sensi dell'articolo seguente del presente statuto.

Articolo 22 - RIMBORSO

Il rimborso della quota a favore dei soci cooperatori receduti o esclusi o degli eredi o legatari dei soci cooperatori deceduti ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto in relazione ai rapporti mutualistici pendenti, i soci cooperatori ed i loro eredi o legatari — ai sensi dell'art. 2514, primo comma, lett. d), del codice civile — hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale effettivamente versato, eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito, effettuato con imputazione degli utili di esercizio, entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ritorno. Nessun diritto spetta al socio cooperatore, o ai suoi eredi o legatari, sulla parte di capitale sociale

corrispondente all'aumento eventualmente effettuato con utilizzo di riserve, ai sensi dell'art. 2545-quinquies del codice civile; più in generale, nessun diritto spetta sulle riserve, divisibili o indivisibili, compresa la riserva formata con il sopraprezzo eventualmente versato. Ai fini della liquidazione della partecipazione, si tiene conto delle eventuali perdite imputabili al capitale sociale.

La domanda di rimborso deve essere presentata entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accoglimento della istanza di ammissione a socio cooperatore degli eredi o legatari da parte degli amministratori.

Negli altri casi dalla data di recesso o esclusione.

Trascorso tale termine, le somme non richieste verranno devolute alla riserva speciale di cui al numero 5 del successivo articolo 25.

La liquidazione della quota in favore del socio cooperatore o dei suoi eredi, nonché delle altre somme eventualmente dovute dalla cooperativa, dovrà essere effettuata entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ai sensi dell'articolo 2535 del codice Civile.

Per la frazione di quota assegnata al socio di cui all'articolo 2535, ultimo comma, ultimo periodo, del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

Articolo 23 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito solo nei limiti stabiliti dalla legge per le società cooperative a responsabilità limitata.

In caso di emissione di titoli di debito è obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

I titoli di debito sono privi del diritto di voto.

Ai titoli di debito si applica l'articolo 2541 del codice civile e le norme riguardanti gli strumenti finanziari senza diritto di voto previste dalla legge in tema di società coope-

rative.

Articolo 24 - PRESTITI SOCIALI E VERSAMENTI

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, ed erogare finanziamenti a favore di società partecipate nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I soci cooperatori possono effettuare spontaneamente prestiti a favore della cooperativa se finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale; si applicano le disposizioni di cui all'art. 2467 del codice civile.

I soci possono inoltre effettuare spontaneamente, a favore della società, versamenti a fondo perduto, in conto capitale o a copertura di perdite; le somme versate verranno imputate ad apposita riserva sociale indivisibile. Si presumono, salvo prova contraria, versamenti a fondo perduto (con esclusione quindi di ogni diritto a restituzione) quelli effettuati da tutti i soci spontaneamente e proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, se non ne è indicata una diversa qualificazione all'atto del versamento.

Salvi i contributi volontariamente versati dai soci, l'assemblea può, a maggioranza dei voti presenti o rappresentati, deliberare un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali, e durante l'intera durata del quale è vietata la distribuzione di utili. In tale occasione, l'assemblea può deliberare:

— la riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi spettanti ai soci lavoratori anche a titolo di ristoro, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera b), della legge 3 aprile 2001 n. 142;

— l'obbligo di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie, anche mediante

parziale decurtazione del trattamento economico minimo, quale spettante in base ai contratti ed accordi collettivi applicabili.

Articolo 25 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali;

2) dalla riserva legale, formata con il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;

3) dalle riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;

4) dall'eventuale riserva da sopraprezzo;

5) dalla riserva speciale, formata con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;

6) dalla riserva ordinaria, formata con le somme versate dai soci per tassa di ammissione;

7) dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo perduto dei soci;

8) da un fondo per iniziative mutualistiche, costituito con le rimanenze di cui all'articolo 28 del presente statuto;

9) dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge o formati per volontà della società, anche derivanti da liberalità, da contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti alla cooperativa.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Articolo 26 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo amministrativo cura la redazione

del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.

Ai sensi dell'articolo 10, comma secondo, del D.Lgs. 155/2006 la cooperativa deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

Articolo 27 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale, costituito dai conferimenti dei soci, è variabile e non è fissato in un ammontare prestabilito.

La cooperativa può deliberare aumenti di capitale con deliberazione dell'assemblea dei soci, nelle forme previste dagli articoli 2524, e 2438 e seguenti del codice civile.

La deliberazione di aumento del capitale è in tal caso assunta dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, ed è verbalizzata da notaio.

L'aumento di capitale non può comunque pregiudicare l'applicazione dei principi mutualistici e delle disposizioni di legge e del presente statuto. A tal fine:

A) gli amministratori dovranno, nel collocamento delle quote conseguente all'aumento del capitale, attribuire a ciascun socio cooperatore una quota in modo da non superare il limite massimo fissato dalla legge, attribuendo le restanti quote proporzionalmente agli altri soci;

B) il collocamento delle quote presso terzi è consentito solo se il sottoscrittore è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, finalizzati al conseguimento dello scopo mutualistico;

C) in caso di collocamento delle quote presso terzi, è fatto salvo il gradimento dell'organo amministrativo, che valuterà in base all'interesse della cooperativa l'opportunità dell'ingresso del nuovo socio nella compagine sociale;

D) è fatto salvo il diritto di opzione in relazione alle quote di nuova emissione spettante ai soci cooperatori in proporzione all'ammontare delle quote da essi possedute.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.

La società può destinare, con deliberazione dell'assemblea, una quota degli utili di esercizio a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato mediante aumento gratuito dello stesso; in tal caso possono essere superati i limiti massimi previsti dall'art. 2525 del codice civile. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata entro i limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti; e comunque in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, lettera b), del codice civile.

Articolo 28 - UTILI

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

a) almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

b) il 3% (tre per cento) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) eventualmente, a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della legge n. 59/1992, e comunque entro il limite massimo previsto dall'art. 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile;

d) alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;

e) ai soci aventi diritto ai dividendi, in misura non superiore alla ragione dell'interesse

previsto dalla legge per la remunerazione del capitale sociale delle cooperative a

mutualità prevalente, nel momento dell'approvazione del bilancio, ragguagliato al ca-

pitale effettivamente versato;

f) a riserva indivisibile e indisponibile;

g) l'eventuale rimanenza al fondo per iniziative mutualistiche.

Possono essere distribuiti dividendi ai soci cooperatori solo se il rapporto tra il patri-

monio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

Articolo 29 -ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio Sindacale;

d) il Revisore.

Articolo 30 - ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci possono essere adottate solo dall'assemblea e non mediante

consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presen-

te statuto nonché sugli argomenti proposti alla loro attenzione da uno o più ammini-

stratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

I soci sono responsabili in solido con gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2476 del

codice civile, qualora abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di

atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

Articolo 31 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché in Italia dall'organo

amministrativo, con avviso spedito otto giorni o, se inviato successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, avviso consegnato a mano e comunque con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso è fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

I soci aventi diritto ad almeno un quinto dei voti hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta indicante gli argomenti da trattare.

Nell'avviso sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso può essere indicata una seconda convocazione per il caso che nella prima non si raggiunga il quorum.

Anche in mancanza di convocazione l'assemblea è validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno; in tal caso gli amministratori ed i sindaci che non partecipano all'assemblea devono rilasciare apposita dichiarazione scritta - da conservarsi dalla società - con la quale comunicano di essere stati informati degli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

Articolo 32 - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci non morosi iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni nel medesimo libro.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota di partecipazione posseduta, salve le eccezioni previste dalla legge.

Articolo 33 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ciascun socio che abbia il diritto di partecipare all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta soltanto da un altro socio cooperatore, anche se ancora privo del diritto di voto, salvo quanto previsto dall'articolo 2539, secondo comma, del codice civile.

E' ammessa la partecipazione in assemblea del terzo non socio, in qualità di rappresentante legale di un socio incapace, o di titolare di un ufficio di diritto privato.

Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di tre deleghe; il nome del rappresentante deve essere specificato; non sono ammesse deleghe conferite ad amministratori, a sindaci o al revisore.

Possono essere delegati per la partecipazione all'assemblea anche i soci lavoratori della cooperativa, ancorché dipendenti della società.

La delega può essere conferita solo per singole assemblee; non è idonea ai fini della rappresentanza in assemblea la procura generale.

Non si applicano, per il resto, i divieti previsti dall'art. 2372 del codice civile.

Articolo 34 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età o, in assenza di questi, dalla persona designata dai soci aventi diritto di voto rappresentanti la maggioranza del capitale sociale.

Articolo 35 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto all'ordine del giorno, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui i soci dispongono; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea e sempre con voto palese.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile, e lo scioglimento anticipato della società.

E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

Articolo 36 - AMMINISTRATORI

L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico o, quando sia affidata a più persone, ad un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri variabili da tre a sette secondo quanto deciso all'atto della nomina.

L'amministratore unico o la maggioranza dei consiglieri di amministrazione deve essere scelto tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile.

Articolo 37 - DURATA IN CARICA E CESSAZIONE

Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per il tempo, anche indeterminato, stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo organo amministrativo.

Nel caso di cessazione di almeno la metà dei consiglieri di amministrazione decade l'intero consiglio; pertanto gli altri consiglieri devono senza indugio sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo, limitandosi a compiere nel frattempo solo operazioni di gestione ordinaria corrente.

Articolo 38 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente, qualora i soci non abbiano provveduto all'atto della nomina.

Salvo quanto previsto nell'articolo seguente, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, con approvazione scritta di un unico documento o di più documenti contenenti il medesimo testo di decisione, da trascriversi senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e da conservarsi dalla società.

Tale procedura non è soggetta a formalità di sorta ma deve essere assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione a tutti gli aventi diritto. La procedura ha una durata massima di sette giorni dal suo inizio o di diverso termine stabilito nella decisione medesima.

Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Articolo 39 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri e comunque per le decisioni che riguardino la stipula di contratti di finanziamento o aventi ad oggetto l'alienazione di

aziende o rami di esse, l'alienazione di beni immobili e la costituzione di diritti reali di

garanzia su immobili il consiglio di amministrazione delibera collegialmente.

In tal caso il presidente convoca il consiglio mediante avviso spedito a ciascun consigliere e sindaco effettivo nonché al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima; in tale avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

Anche in difetto di tale convocazione il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi se nominati.

Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate alla presenza della maggioranza degli amministratori con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 40 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, eccetto quelli specificamente riservati ai soci.

In sede di nomina i soci possono limitarne i poteri, nei limiti di legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad un comitato esecutivo o ad uno o più amministratori delegati, stabilendone le modalità di esercizio. Non possono essere delegate le attribuzioni previste dall'art. 2544, primo comma, del codice civile.

Possono inoltre essere nominati direttori, institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 41 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società spetta, secondo la forma adottata, all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione nello stesso modo in cui sono stati loro attribuiti i poteri di amministrazione.

La rappresentanza spetta altresì agli eventuali amministratori delegati, procuratori, direttori ed institori, secondo quanto determinato nell'atto di nomina.

Articolo 42 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

I soci possono altresì assegnare loro un'indennità annuale in misura fissa o in proporzione agli utili netti di esercizio nonché un'indennità per la cessazione dalla carica, con accantonamento del fondo di quiescenza.

Il consiglio di amministrazione stabilisce i compensi per i componenti del comitato esecutivo o per i consiglieri delegati, all'atto della nomina.

Articolo 43 - ORGANI DI CONTROLLO

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi indicati dall'articolo 2543 del codice civile.

La società ha comunque facoltà di nominare un collegio sindacale e/o un revisore: in tal caso si applicano le corrispondenti norme per il caso in cui la nomina di tali organi sia prescritta dalla legge come obbligatoria.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale nomina anche il Presidente del Collegio e determina il compenso spettante ai sindaci.

Nei casi in cui il collegio sindacale è obbligatorio, tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.

Articolo 44 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio sociale è devoluto nel se-

guente ordine:

- rimborso di quanto dovuto ai possessori di titoli di debito;
- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, e dall'art. 2545-quinquies, terzo comma, lettera b), del codice civile;
- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale, in corrispondenza dell'aumento effettuato ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ritorno;
- corresponsione ai soci dei dividendi eventualmente maturati;
- devoluzione del restante patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 45 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ovvero tra possessori di strumenti finanziari, soci e società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti.

Sono altresì sottoposte ad arbitrato, secondo le regole infra stabilite e comunque nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile, ed in quanto compromettibili in arbitri, le controversie relative ai rapporti mutualistici di scambio tra soci cooperatori e società, ivi comprese le controversie promosse da amministratori,

	sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, o quelle tra soci cooperatori aventi il
	medesimo oggetto, nonché le controversie relative ai prestiti sociali.
	Le suddette controversie sono quindi devolute alla cognizione di un arbitro, nominato
	dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in
	via rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa moti-
	vata decisione dell'arbitro.
	Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni di legge in
	tema di arbitrato rituale nelle società, di cui agli articoli 34 e seguenti del d.lgs. 17
	gennaio 2003 n. 5.
	La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie tra la coopera-
	tiva e gli aspiranti soci, né a quelle tra cooperativa e socio lavoratore rientranti nella
	competenza del giudice del lavoro o comunque non rientranti nella competenza del
	giudice ordinario.
	Roberta Schirru
	Maria Cristina Sannia notaio
	Io sottoscritta Dottoressa Maria Cristina Sannia, Notaio in Cagliari, iscritto nel Colle-
	gio notarile dei Distretti riuniti di Cagliari Lanusei e Oristano certifico che la presente
	copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto
	cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005, n. 82, che si trasmette ad
	uso del Registro Imprese.
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante

